

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA

## COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE

.....

### *REGOLAMENTO per la LIQUIDAZIONE delle NOTULE*

- 1) Per la liquidazione degli onorari degli avvocati o dei Praticanti Avvocati va inoltrata al Consiglio dell'Ordine specifica istanza con l'imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, con una copia in carta semplice.
- 2) E' indispensabile l'istanza con la copia di tutta la documentazione utile alla valutazione delle attività svolte, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice. Vanno indicate le ragioni, consentite dalla tariffa professionale, per le quali si richieda l'applicazione di onorari in misura superiore ai massimi o inferiori ai minimi tabellari.
- 3) Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante. Nella notula :
  - a) vanno indicate separatamente le varie attività diverse svolte per lo stesso cliente, anche se esposte in un'unica istanza e distinte le attività giudiziali da quelle stragiudiziali;
  - b) va indicato il valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalla tariffa professionale,
  - c) vanno elencate dettagliatamente le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci della tariffa forense ( con i relativi numeri );
  - d) vanno sempre indicati il minimo ed il massimo tabellari;
- 4) Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto;
- 5) Entro 30 giorni dalla presentazione dell' istanza di liquidazione, il Presidente dell'Ordine o, in sua assenza, il Segretario assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione ed i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; egli riferirà poi al Consiglio per la relativa deliberazione;
- 6) La delibera in ordine all' istanza è adottata entro 30 giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante. In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per ulteriori 60 giorni, ovvero sospeso ove vengano disposti accertamenti o investito in via preliminare altro Organo;
- 7) Ai termini per gli adempimenti si applica la sospensione nel periodo feriale , secondo le modalità vigenti per i processuali civili;
- 8) Su motivata richiesta della parte interessata potrà essere rilasciata copia dell'istanza del professionista, della delibera del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvo i limiti di cui all'art.8, quinto comma D.P. R. 27.06. 19992,n. 352 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali;

- 9) Ove la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista e nei casi in cui comunque fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere responsabile del procedimento;
- 10) Per gli opinamenti sarà dovuta al Consiglio dell'Ordine una "tassa parere" pari al 2% dell'intero importo liquidato per le competenze imponibili (diritti, onorari e contributo forfettario spese generali) ;
- 11) L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'adozione della delibera di cui all'art.6 che precede. Una volta adottata tale delibera, l'istante, dovrà provvedere al pagamento della "tassa parere" e potrà contestualmente ritirare la copia-estratto del provvedimento e la documentazione depositata;
- 12) Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento la tassa parere di cui al precedente art.10 sarà dovuta nella misura dell'1% con minimo di € 26,00. Per i pareri e le liquidazioni in materia di Gratuito Patrocinio, il richiedente dovrà pagare una tassa pari all'1% della somma liquidata per competenze con un minimo di € 26,00 .
- 13) I pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto o bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine;
- 14) L'inosservanza dell'iscritto ai doveri innanzi richiamati verso l'Ordine Forense di appartenenza dovrà essere vagliato ai sensi e per gli effetti del Codice Deontologico;
- 15) Il visto di congruità, invece, certifica esclusivamente la rispondenza del credito esposto in parcella dall'iscritto alla tariffa professionale e non consente la richiesta del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 636 c.p.c.